SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA ----

(N. 1666-A)

RELAZIONE DELLA 8° COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE VINCELLI)

Comunicata alla Presidenza il 16 dicembre 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 1981, n. 620, concernente provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 dicembre 1981 (V. Stampato n. 2920)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro dei Lavori Pubblici

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro della Sanità

col Ministro della Marina Mercantile

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 dicembre 1981

Onorevoli Senatori. — La definizione di un quadro normativo di interventi volti a preservare le risorse idriche e ad attenuare gli effetti più pericolosi per l'ambiente derivanti da inquinamento industriale, ha trovato nella legge n. 319 del 1976 e nella legge n. 650 del 1979 due importanti momenti programmatori, in una materia delicata anche sotto il profilo istituzionale, per la necessità, largamente avvertita, di contemperare i poteri di indirizzo e di controllo spettanti allo Stato con le competenze regionali.

Il 1º settembre scorso è d'altronde scaduto il termine ultimo per l'adeguamento degli scarichi industriali ai limiti di accettabilità fissati dalla tabella C) allegata alla legge n. 319 del 1976: dinanzi alle richieste avanzate da più parti di concedere ulteriori proroghe, il provvedimento in esame, tenuto conto dei ritardi registratisi nell'attuazione della suddetta legge n. 319 (« legge Merli ») abilita le regioni a prorogare alcune scadenze, senza però consentire proroghe indiscriminate dei termini originariamente previsti per l'adeguamento degli effluenti ed operare modifiche ingiustificate degli atti normativi sopra citati che potrebbero ridurre l'ambito di applicazione e l'efficacia complessiva degli stessi.

Il decreto-legge n. 620 riproduce, nella sostanza, il contenuto dell'articolo 3 del precedente decreto-legge 4 settembre 1981, numero 495. La Camera dei deputati, nell'approvare il disegno di legge di conversione del detto decreto-legge n. 620, ha apportato significative modifiche, di cui si darà conto nell'esame dei singoli articoli del decreto stesso.

L'articolo 1 prevede, al primo comma, che le regioni possano approvare le norme e le prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi intercomunali che gestiscono impianti centralizzati di depurazione; le stesse regioni possono prorogare fino al 31 dicembre 1984 i termini per la realizzazione di detti impianti. Emerge così una chiara opzione a favore delle soluzioni di tipo consortile per la costruzione e la gestione di impianti centralizzati di depurazione, come rilevato anche in sede di esame del provvedimento presso la competente Commissione della Camera dei deputati, che ha sottolineato l'alto grado di efficienza dei suddetti impianti centralizzati.

Il secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge abilita inoltre le regioni a prorogare fino ad un anno i termini fissati dall'articolo 2, terzo comma, della legge n. 650 del 1979 per l'attuazione dei programmi attinenti alla predisposizione di scarichi industriali compatibili con i livelli massimi di tollerabilità previsti dalla già citata tabella C). La Camera dei deputati ha ritenuto di sopprimere la detta disposizione.

La 8ª Commissione, dopo una attenta riflessione, ha ritenuto opportuno ripristinare il comma in questione, soprattutto per evitare che la mancata proroga dei termini di cui trattasi possa incidere sull'attività di numerose aziende industriali, soprattutto di medie e piccole dimensioni, con possibili, negativi riflessi di ordine occupazionale.

Quanto al terzo comma dell'articolo 1, esso è volto a triplicare la sanzione, già prevista dall'ultimo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 650, per i titolari di complessi produttivi che non si siano ancora adeguati ai limiti prescritti dalla legge n. 319 del 1976. Va rilevato che detta triplicazione del « quantum » sanzionatorio è frutto di un apposito emendamento approvato dalla Camera dei deputati che ha così modificato l'originaria disposizione del decreto-legge (che prevedeva il pagamento di una somma doppia).

Il quarto comma dell'articolo 1 riapre e proroga fino al 31 marzo 1982 i termini per la presentazione, da parte delle regioni, del piano regionale di risanamento delle acque, previsto dall'articolo 8 della legge n. 319, e per la rilevazione, a cura delle stesse, dei dati idrogeologici, fisici e biologici relativi

ai corpi idrici superficiali e sotterranei, nonchè degli usi diretti od indiretti degli stessi.

Una disciplina speciale è infine prevista, per le regioni colpite dal terremoto, dal quinto comma dell'articolo 1, anche esso emendato dalla Camera, che abilita le dette regioni a prorogare fino ad un anno, limitatamente ai comuni danneggiati, i termini da esse fissati per l'attuazione dei programmi previsti dall'articolo 2 della legge n. 650 (attinenti ai lavori per l'adeguamento degli scarichi industriali alla tabella C).

Dopo l'articolo 1, è inserito, in seguito ad emendamento approvato dall'altro ramo del Parlamento, un articolo aggiuntivo (1-bis) che fa carico alle regioni di individuare, entro il 30 giugno 1982, le zone idonee per lo smaltimento dei liquami residui delle lavorazioni industriali o dei processi di depurazione

L'articolo 2 del decreto-legge autorizza la spesa necessaria per la predisposizione del piano generale di risanamento delle acque, che dovrà essere redatto, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 319, sulla base dei piani regionali. Lo stesso articolo, al secondo comma, autorizza il Ministro dei lavori pubblici a stipulare convenzioni con istituti o a conferire incarichi ad enti altamente qualificati per una corretta stesura del piano stesso. Va sottolineato che la Camera ha modificato lo stanziamento, originariamente previsto in 1.200 milioni, riducendolo a 200 milioni.

Il contenuto dell'articolo 3 del decretolegge, volto a sanare gli effetti giuridici del decreto-legge n. 495, è stato inserito in un articolo aggiuntivo all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

La 8^a Commissione ha dato mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione del decreto-legge, proponendo — come ricordato in precedenza — il ripristino del secondo comma dell'articolo 1.

VINCELLI, relatore

PARERE DELLA 1º COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore Mancino)

16 dicembre 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore Carollo)

16 dicembre 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 4 novembre 1981, n. 620, recante provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, con le seguenti modificazioni:

il primo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Le regioni, sulla base delle previsioni dei piani regionali o, in mancanza, dei primi programmi di risanamento delle acque, possono approvare i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabiliti dai comuni o dai consorzi ai sensi dell'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'articolo 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e possono prorogare fino al 31 dicembre 1983 i termini ivi indicati, purchè i relativi impianti centralizzati di depurazione siano compresi nel progetto già da esse approvato. »;

il secondo comma dell'articolo 1 è soppresso;

il terzo comma dell'articolo 1 è sostituito dai seguenti:

« I soggetti di cui all'articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, che alla data del 1º settembre 1981 non si sono adeguati ai limiti prescritti dalla legge medesima, e successive modificazioni, sono tenuti, per il periodo intercorrente tra tale data e quella di adeguamento degli scarichi, al pagamento di una somma tripla di quella prevista dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

La riscossione delle somme di cui all'articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è effettuata secondo le disposizioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910,

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Il decreto-legge 4 novembre 1981, n. 620, recante provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

identico;

soppresso;

identico;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

n. 639. La ingiunzione di cui all'articolo 2 del medesimo testo unico deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale la somma è richiesta. »;

il quinto comma dell'articolo 1 è sostituito dai seguenti;

« Nelle regioni colpite dal terremoto del novembre 1980 il termine di cui al precedente comma è riaperto e prorogato fino al 30 settembre 1982.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, terzo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le regioni colpite dal terremoto del novembre 1980 possono prorogare fino ad un anno, limitatamente ai comuni danneggiati, i termini da esse fissati per l'attuazione dei programmi previsti dall'articolo 2 della legge medesima. Fino alle scadenze fissate dalle regioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della citata legge 24 dicembre 1979, n. 650. »;

dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

« Art. 1-bis. — In attuazione della lettera e) del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, le regioni sono tenute, entro il 30 giugno 1982, ad individuare le zone idonee ad effettuare lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione. »;

al primo comma dell'articolo 2, la cifra: « 1.200 milioni » è sostituita dalla seguente: « 200 milioni »;

il terzo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« All'onere finanziario complessivo di lire 200 milioni per il 1982 si provvede a carico del capitolo n. 1124 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno medesimo. »; (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

identico;

identico;

identico;

identico;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

l'articolo 3 è soppresso.

Art. 2.

Restano validi gli effetti giuridici, gli atti ed i provvedimenti adottati in esecuzione del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495. (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

identico.

Art. 2.

Identico.

DECRETO-LEGGE

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Articolo 1.

Le regioni, sulla base delle previsioni dei piani regionali o, in mancanza, dei primi programmi di risanamento delle acque, possono approvare i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabiliti dai comuni o dai consorzi ai sensi dell'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'articolo 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e possono prorogare fino al 31 dicembre 1983 i termini ivi indicati, purchè i relativi impianti centralizzati di depurazione siano compresi nel progetto già da esse approvato.

I soggetti di cui all'articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, che alla data del 1º settembre 1981 non si sono adeguati ai limiti prescritti dalla legge medesima, e successive modificazioni, sono tenuti, per il periodo intercorrente tra tale data e quella di adeguamento degli scarichi, al pagamento di una somma tripla di quella prevista dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

La riscossione delle somme di cui all'articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è effettuata secondo le disposizioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. La ingiunzione di cui all'articolo 2 del medesimo testo unico deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale la somma è richiesta.

Il termine fissato dall'articolo 1, primo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è riaperto e prorogato fino al 31 marzo 1982.

Nelle regioni colpite dal terremoto del novembre 1980 il termine di cui al precedente comma è riaperto e prorogato fino al 30 settembre 1982.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, terzo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le regioni colpite dal terremoto del novembre 1980 possono prorogare fino ad un anno, limitatamente ai comuni danneggiati, i termini da esse fissati per l'attuazione dei programmi previsti dall'articolo 2 della legge medesima. Fino alle scadenze fissate dalle regioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della citata legge 24 dicembre 1979, n. 650.

^(*) Per il testo del decreto-legge, v. lo stampato n. 1666.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Articolo	1.
*** ***	- ·

Identico.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, terzo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le regioni possono prorogare fino ad un anno i termini da esse fissati per l'attuazione dei programmi previsti dall'articolo 2 della legge medesima. La proroga è concessa previa valutazione dei motivi che hanno impedito la realizzazione e il pieno avviamento degli impianti. Fino alle scadenze fissate dalle regioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 1-bis.

In attuazione della lettera e) del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, le regioni sono tenute, entro il 30 giugno 1982, ad individuare le zone idonee ad effettuare lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione.

Articolo 2.

Per la predisposizione del piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni.

Ai fini della predisposizione di detto piano il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a stipulare specifiche convenzioni con istituti o a conferire incarichi professionali a ditte specializzate.

All'onere finanziario complessivo di lire 200 milioni per il 1982 si provvede a carico del capitolo n. 1124 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno medesimo.

Articolo 3.

Soppresso.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione)

Articolo 1-bis.

Identico.

Articolo 2.

Identico.

Art. 3.

Soppresso.